

- (9) Il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione e l'accesso alle informazioni contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da parte degli Stati membri sono soggetti al diritto dell'Unione concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e segnatamente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dai sistemi nazionali degli Stati membri alla Commissione, la legittimità del trattamento e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.
- (10) È opportuno che il nuovo strumento per lo scambio dei dati messo a punto dalla Commissione sia utilizzato per tutti gli scambi di dati elettronici.
- (11) L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alla proprietà e alle caratteristiche della nave e degli attrezzi per i pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera; tali dati dovrebbero essere pertanto inclusi nel presente regolamento.
- (12) È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 26/2004.
- (13) È opportuno accordare agli Stati membri un congruo periodo di tempo per adeguare i rispettivi registri nazionali ai nuovi requisiti in materia di dati stabiliti nel presente regolamento.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento:

- a) stabilisce gli obblighi della Commissione con riguardo alla costituzione e alla tenuta del registro della flotta peschereccia dell'Unione;
- b) stabilisce gli obblighi degli Stati membri con riguardo alla raccolta e alla convalida dei dati nel registro della flotta peschereccia nazionale e alla trasmissione di tali dati alla Commissione;
- c) definisce le informazioni minime sulle caratteristiche e attività della nave che devono figurare nel registro della flotta peschereccia nazionale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «peschereccio»: qualsiasi imbarcazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- b) «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- c) «flotta peschereccia dell'Unione»: tutti i pescherecci dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nell'Unione;
- d) «nave per acquacoltura»: un'imbarcazione attrezzata esclusivamente per la raccolta, il trasporto, la manipolazione e/o lo sbarco di prodotti dell'acquacoltura;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (G.U.L. 8 del 12.1.2001, pag. 1).

